

BONIFICA AMIANTO
DOMANDE CONTRIBUTI
ENTRO IL 15 LUGLIO 2021

Nonostante l'amianto sia vietato da quasi trent'anni resta ancora diffusissimo nel nostro Paese e continua a seminare vittime. In Italia muoiono 4mila persone ogni anno per tutte le malattie asbesto correlate, con oltre 21mila casi di mesotelioma maligno diagnosticati dal 1993 al 2012 (ben sei mila casi in più rispetto al precedente aggiornamento del Registro nazionale mesiotelioma di Inail, risalente al 2008).

L'amianto è un materiale molto comune, un minerale naturale a struttura microcristallina e di aspetto fibroso appartenente alla classe chimica dei silicati e alle serie mineralogiche del serpentino e degli anfiboli. Per la normativa italiana **sotto il nome di amianto sono compresi 6 composti distinti in due grandi gruppi: anfiboli e serpentino**, l'amianto serpentino è composto principalmente da amianto cosiddetto



bianco chiamato anche crisotilo, dall'aspetto sfrangiato. L'altro chiamato *anfibolo* è composto da crocidolite (amianto blu), amosite, e tremolite, l'amosite e pochi altri. L'amianto è stato largamente usato per le sue singolari proprietà di resistenza al fuoco, di isolamento termico ed elettrico, per la facilità di lavorazione, di resistenza agli acidi ed alla trazione, per la facilità di mescolarlo ad altre sostanze (cemento), essendo dotato di capacità fonoassorbenti, non trascurabile poi anche il basso costo.

“ETERNIT”

LASTRE

per **copertura tetti - soffitti e rivestimenti.**

per mobili - elettrotecnica - **recipienti** - piastrelle e tavelloni per pavimenti - grondaie - canne per camini. ecc. ecc.

Spessori da min. 4 a 20 e più

Dimensioni lastre: sino a m. 1,20 - 3,75

TUBI

per **condutture forzate di acqua.**

per **irrigazione.**

per protezione cavi telefonici - **per fognatura edilizia e stradale** - per gas. ecc. ecc.

Pressioni collaudo: atm. 5 - 10 - 15 - 20

Lunghezza tubi m. 3 e 4 - Diametri da 50 a 1000 mm.

È stato utilizzato come materiale isolante, materiale fonoassorbente, per le coperture di edifici industriali (Eternit), tubazioni, serbatoi, cassoni e guarnizioni, cappe e comignoli, recinzioni, centrali elettriche, ecc. Inoltre, l'amianto è stato utilizzato per produrre imballaggi, carta e cartoni, pavimentazioni (linoleum) tessuti ignifughi per l'arredamento di teatri e cinema. **Il rischio di trovare amianto sopravviene generalmente nei lavori di manutenzione o di riparazione degli edifici.**

Nella **tabella 1** sono riportati degli esempi di materiali ed elementi costruttivi contenenti amianto in casa.

TABELLA 1

MATERIALI CONTENENTI AMIANTO	USO TIPICO	ESEMPI DI LUOGHI IN CUI SI TROVANO
Rivestimenti a spruzzo	Isolamento termico e acustico e protezione contro l'incendio e la condensazione	Sulle strutture metalliche negli edifici di dimensioni importanti o a più piani, come tagliafuoco nei controsoffitti e sui soffitti delle piscine
Isolante stipato	Isolamento termico e acustico	Isolamento di solai, passaggi per cavi
Isolamento termico e rivestimenti	Isolamento termico di tubazioni, caldaie, recipienti a pressione, sezioni prefabbricate di tubazioni, lastre, nastri, cavi, carta e cartoni ondulati, rivestimenti di tubature, filtri e copertura	Negli edifici pubblici, nelle scuole, nelle fabbriche e negli ospedali, su tubature e caldaie. Coperture isolanti in amianto sulle caldaie a vapore industriali, sui cavi o le corde arrotolati intorno a tubature spesso ricoperti con un rivestimento tipo cemento
Pannelli isolanti	Protezione antincendio, protezione termica e isolamento acustico, e in generale strutture di edifici	In quasi tutti i tipi di edifici. Nelle condutture e come tagliafuoco, pannelli di riempimento, tramezzi, solette di soffitti, rivestimenti per tetti, rivestimenti per pareti, pannelli per vasche da bagno. Rivestimenti di caldaie in alloggi, pannelli per tramezzi e soffitti, rivestimenti interni di forni e sistemi di controsoffitti
Cordaggi, fili	Isolamento termico, giunture e rivestimenti, rivestimenti e giunture resistenti al calore e all'incendio, calfataggio nelle opere in mattoni, isolamento di caldaie e camini, e guaine intrecciate per cavi elettrici	Caldaie per riscaldamento centrale, fornaci, inceneritori e altri impianti ad alta temperatura

Tessuti	Giunti e rivestimenti, isolamento termico e calorifugo, (coperture resistenti al fuoco e tendaggi di protezione contro gli incendi), guanti, grembiuli e tute da lavoro	Nelle fonderie, nei laboratori e nelle cucine. Cortine resistenti al fuoco nei teatri
Cartoni rigidi, carta e prodotti di carta	Isolamento termico generale e protezione antincendio, isolamento elettrico e termico delle attrezzature elettriche	Feltri bitumati per tetti e strati a prova di umidità, composti in acciaio, rivestimenti di muri e di tetti, rivestimenti di pavimenti in vinile, rivestimenti di pannelli combustibili, laminati resistenti al fuoco e isolamento corrugato di tubazioni
Cemento amianto	A) Lamiere profilate per tetti, rivestimenti di pareti e protezione contro le intemperie B) Piastrelle e lastre C) Prodotti prefabbricati foggiate a stampo	A) Pannelli negli edifici agricoli e nelle case, casseforme negli edifici industriali, pannelli decorativi, pannelli per vasca da bagno, intradossi, rivestimenti di muri e di soffitti, costruzioni trasportabili, letti di moltiplicazione nell'orticoltura, confinamento antincendio e pannelli composti per la protezione antincendio B) Rivestimenti, impalcati, piastrelle per passeggiate e rivestimenti di tetti C) Cisterne e serbatoi, canali di drenaggio, condotte di scarico, condotte di acqua pluviale e grondaie, tubi per camini, recinzioni, componenti di rivestimento per tetti, passaggi di cavi e canalizzazioni, guaine di ventilazione, contenitori per vasi da finestra
Prodotti bituminosi di amianto	Feltri bituminati per tetti, strati a prova di umidità, rivestimenti semirigidi per tetti, rivestimenti e incamicature per grondaie e rivestimenti su metallo	Tetti piatti, tubature discendenti
Materiali di rivestimento di pavimenti	Piastrelle per pavimenti (le piastrelle per pavimenti termoplastiche contengono generalmente il 25% di amianto), rivestimenti di pavimenti in PVC con strato in carte di amianto	Scuole, ospedali, case
Tinture e rivestimenti testurizzati	Rivestimenti di muri e soffitti	Sono stati di moda e sono stati utilizzati solo in alcuni Stati dell'UE
Mastici, sigillanti e adesivi	Possono essere stati utilizzati ovunque tali prodotti sono stati in uso	Giunti di impermeabilizzazione di finestre, rivestimenti di pavimenti
Plastica rinforzata	Pannelli a rivestimento plastico, pannelli in PVC e	Pannelli plastificati (ad esempio marinite) nelle cabine delle navi, davanzali di finestre

	rivestimenti o rinforzi di prodotti domestici	
Composti per installazione su muri	Viti di fissazione per apparecchi montati su muri	Centraline elettriche
Tetto/costruzione esterna		Rivestimenti di tetti/tegole Rivestimenti di pareti Grondaie/tubi di drenaggio Pannelli per intradossi, Cappe da caminetto, Feltri per tetti, Pannelli delle sottofinestre
Interno Edifici		Mura/soffitti, Tramezzi, Pannelli per attrezzature elettriche, elementi da riscaldamento, cucine, bagni, armadi, Pannelli di rivestimento per il pozzo dell'ascensore, Pannelli di accesso alle colonne montanti, vani per colonne montanti, Rivestimenti testurizzati, Rivestimenti spruzzati su elementi strutturali, lastre per controsoffitti, barriere frangifuoco, isolamento di soffitte/soffitti, Pannelli porte Piastrille, linoleum, rivestimenti di contropavimenti
Riscaldamento, ventilazione e attrezzature elettriche		Caldaia/caloriferi: isolamento esterno e interno, giunti Tubature: isolamento, giunti, carta da rivestimento Condutture e giunti Condotti: isolamento, giunti, rivestimento interno, calotte antivibrazioni Dispositivo di commutazione elettrica: elementi interni, pannelli di rivestimento Unità di riscaldamento: giunti, pannelli di rivestimento
Altri elementi		Elementi in bitume per lavandini Serbatoi d'acqua Cisterne e sedili per gabinetti Parascale Coperte d'amianto Rivestimento di freni/frizioni (autovettura nel garage e motore dell'ascensore) Camini e comignoli

AMIANTO IN CASA: QUALI DANNI PER LA SALUTE?

L'amianto è pericoloso quando è disperso nell'aria sotto forma di microscopiche fibre invisibili ad occhio nudo. La respirazione di queste fibre d'amianto può provocare tre malattie:

- **Asbestosi, una cicatrizzazione dei tessuti del polmone;**
- **Cancro del polmone;**
- **Mesotelioma, cancro della pleura** (la doppia membrana liscia che racchiude i polmoni) o del peritoneo (la doppia membrana liscia che ricopre l'interno della cavità addominale).

L'asbestosi provoca difficoltà respiratorie gravi e può essere letale. Il **cancro del polmone è mortale nel 95% dei casi e può derivare anche dall'asbestosi**. Il mesotelioma è inguaribile e porta generalmente alla morte entro 12-18 mesi dalla diagnosi. È stato indicato che l'esposizione all'amianto poteva provocare il cancro della laringe o delle vie gastro-intestinali. Si è sospettato inoltre che l'ingestione di amianto (ad esempio attraverso l'acqua potabile contaminata) poteva provocare un cancro gastro-intestinale, in merito almeno uno studio scientifico ha evidenziato un rischio maggiore derivante da concentrazioni anormalmente elevate di amianto ingerite attraverso l'acqua potabile. L'esposizione all'amianto può inoltre provocare placche pleuriche. Le placche pleuriche non hanno un decorso maligno e non alterano normalmente le funzioni del polmone. In generale queste malattie impiegano molto tempo a svilupparsi e normalmente appaiono solo da 10 a 60 anni o più dopo l'inizio dell'esposizione. I rischi di cancro al polmone e di mesotelioma associati all'asbesto aumentano con l'esposizione. Diminuendo quanto più possibile l'esposizione all'amianto, si diminuisce il rischio di malattia ma non si conosce tuttavia la soglia al di sotto della quale non vi è assolutamente alcun rischio dell'insorgere di tali tumori.

COSA FARE PER BONIFICARE L'AMIANTO IN CASA?

Le attività di bonifica amianto sono regolate dalla **legge numero 221 del 28 dicembre 2015** "*disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*". In Italia l'estrazione, l'importazione, la commercializzazione e la produzione di amianto e di manufatti che lo contengono sono vietati dalla **legge numero 257 del 1992**. Da quell'anno tutti i manufatti in amianto, devono essere sottoposti a bonifica nel caso di rilascio di fibre potenzialmente cancerogene, operazioni per le quali il Legislatore prescrive di rivolgersi ad aziende certificate iscritte all'Albo gestori Ambientali.



Figura 1. L'amianto dove può essere presente negli edifici

Per sapere con precisione se è il caso di procedere alla bonifica ci sono tre operazioni preliminari da fare:

- 1) analisi visiva;
- 2) analisi probabilistica;
- 3) analisi di laboratorio.

Nel primo caso, occorre valutare visivamente l'eventuale presenza di materiale contaminante, nel secondo se la copertura è anteriore o meno al 1992 e nel terzo inviare campioni presso una struttura specializzata per procedere alla sua valutazione. Nel caso si riscontri la presenza di materiale contaminato, **la normativa riguardante la bonifica dei tetti in amianto prevede che sia valutato lo stato di conservazione. In base alla legge del 1992 che ha sancito il bando all'asbesto, infatti, non è obbligatoria la rimozione, bensì il monitoraggio dei materiali** da parte dei **proprietari**. Che devono comunicare alle unità sanitarie locali i dati relativi alla presenza di tali materiali. Anche l'Ente pubblico deve provvedere all'individuazione della presenza di amianto relativamente alle strutture di propria competenza e presentare l'autonotifica. Il tutto in base a un semplice assunto: l'amianto diventa pericoloso solo quando è in condizioni di deterioramento, fase in cui potrebbe rilasciare nell'atmosfera le temibili fibre killer che ormai da decenni seminano morte lungo la penisola.



Le superfici possono essere considerate **deteriorate** quando siano presenti danni evidenti, categoria nella quale rientrano fessure, crepe o rotture in misura maggiore del 10%. Una volta questa condizione, si deve procedere alla rimozione, come indicato nel *decreto ministeriale emanato il 6 settembre del 1994*. Ove invece il danneggiamento sia inferiore alla misura del 10%, la normativa relativa alla bonifica prevede la necessità della quantificazione dello stato di conservazione da attuare per mezzo dell'applicazione dell'**Indice di Degrado**. Si tratta di un valore numerico al quale debbono corrispondere azioni conseguenti da parte del proprietario dell'immobile e/o del responsabile dell'attività che si svolge al suo interno. Di norma viene compilata una scheda disponibile presso le Amministrazioni. (Es: [vedi Comune di Brescia](#)). Nel caso che l'Indice di Degrado rilasci un risultato tale da non indicare la necessità di rimozione del tetto, bisogna designare un responsabile al quale affidare compiti di monitoraggio e coordinamento delle attività di manutenzione. Inoltre occorre predisporre una documentazione idonea, garantire la sicurezza delle operazioni di pulizia o di altro genere riguardanti il tetto e fornire informazioni a tutti coloro che operano o abitano all'interno dell'immobile.

La normativa sulla bonifica prevede degli automatismi in base al risultato.

Nel dettaglio:

- 1) se il risultato è inferiore a 25 non c'è necessità di intervenire, ma occorre procedere alla definizione dell'ID ogni due anni;
- 2) se è compreso tra 25 e 44 occorre bonificare entro tre anni;
- 3) se oltrepassa i 45 occorre procedere all'immediata rimozione, da completare nei successivi dodici mesi.

I metodi di bonifica previsti dalla normativa vigente sono la **sovracopertura**, l'**incapsulamento** e la **rimozione**.

Nel primo caso se trattasi di tetti, si aggiunge una copertura a quella esistente, a patto che la stessa possa sopportare il carico. Nel secondo caso la superficie viene trattata con prodotti coprenti, con il rilascio di certificazione da parte dell'impresa incaricata. Nel terzo caso, si procede alla rimozione definitiva e allo smaltimento del materiale in discarica.

Per poter eseguire lavori di bonifica amianto in regola bisogna così procedere:

- interpellare una impresa autorizzata (ovvero iscritta all'albo regionale rifiuti per la categoria smaltimento amianto)
- la suddetta impresa, ai sensi del nuovo testo unico, deve redigere il “Piano Di Lavoro” che va presentato alla Asl territorialmente competente
- l'impresa presenta il Piano di Lavoro e dopo 30 giorni può iniziare i lavori di bonifica amianto salvo disposizioni Asl. Copia del piano di lavoro è inviata all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l'organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori. L'obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell'inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell'orario di inizio delle attività
- Il **tecnico incaricato e abilitato** (Geometri, Architetti, Ingegneri, Periti, ect) dovrà presentare una segnalazione di inizio attività con allegata la ricevuta di consegna del Piano Di Lavoro alla Asl ed al Comune (ovvero la prima pagina timbrata con data) in modo da attestare l'avvenuta consegna dello stesso

A fine lavori, l'impresa esecutrice deve rilasciare al committente COPIA (e non originale) del FIR (formulario d'identificazione rifiuto) che attesta l'avvenuto smaltimento del rifiuto in una discarica autorizzata.

CONTRIBUTO BONIFICA AMIANTO: DOMANDE ENTRO IL 15 LUGLIO 2021

Si chiude **giovedì 15 luglio, entro le ore 18.00**, la procedura informatica per la compilazione della domanda di partecipazione al **bando amianto Inail 2020** per l'aggiudicazione di un contributo a fondo perduto a favore delle aziende che vogliono eseguire la bonifica dell'amianto nei propri stabilimenti. Il contributo bonifica amianto rientra nel **Bando ISI 2020** nato con l'obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti. Il Bando ISI 2020 è destinato a **tutte le imprese, anche individuali, localizzate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura e gli Enti del terzo settore**, ad esclusione delle micro e piccole imprese agricole operanti nel settore della

produzione primaria dei prodotti agricoli; queste ultime destinatarie dell'iniziativa ISI agricoltura 2019-2020, pubblicata il 6 luglio 2020. (vedi bando ISI allegato al presente opuscolo).

La procedura interviene in attuazione dell'articolo 95, comma 6-bis, del DL 34/2020 (convertito con legge 77/2020) e in conformità all'articolo 11, comma 5, del DLgs 81/2008 affinché l'Inail finanzi investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

I progetti finanziabili attraverso il Bando ISI 2020 rientrano in quattro assi di finanziamento e sono:

- progetti di investimento e progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;
- progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC);
- progetti di bonifica da materiali contenenti amianto;
- progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività.

I lavori godranno di un contributo in conto capitale pari al 65% dell'importo speso ed erogabile da 5.000 euro fino a 130.000 euro; mentre il fondo disponibile ammonta a circa 100 milioni di euro.

Fino al 15 luglio, sul portale Inail (sezione "accedi ai servizi online") è disponibile una procedura informatica che consente alle imprese di effettuare le simulazioni relative al progetto da presentare. È anche possibile verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità e registrare la propria domanda. Ancora, entro il 15 luglio saranno rese note dall'Inail le regole tecniche per l'inoltro delle domande online e le date di apertura dello sportello informatico.

Dal 20 luglio, per le domande salvate definitivamente, potrà essere effettuato il download del codice identificativo che sarà necessario per l'inoltro effettivo delle domande nel giorno dell'invio telematico.

COME FARE DOMANDA?

Per procedere con la domanda è necessario consultare il sito INAIL – nella sezione Accedi ai Servizi Online – e seguire la procedura informatica guidata.

Entro il 15 luglio saranno rese note dall'INAIL le **regole tecniche per l'inoltro delle domande online e le date di apertura dello sportello informatico**. Dal 20 luglio, per le domande salvate definitivamente, potrà essere effettuato il **download del codice identificativo** che sarà necessario per l'inoltro effettivo delle domande nel giorno dell'invio telematico.

La domanda una volta compilata e registrata, esclusivamente, in modalità telematica, dovrà essere inoltrata allo sportello informatico per l'acquisizione dell'ordine cronologico, secondo quanto riportato nel documento "Regole Tecniche". Le domande ammesse agli elenchi cronologici **dovranno essere confermate**, a pena di decadenza dal beneficio, attraverso l'apposita funzione on line di upload/caricamento della documentazione.

Il **calendario scadenze Bando ISI INAIL 2020** è stato reso noto sul sito INAIL:

- Apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda
 - **1 giugno 2021**
- Chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda
 - **15 luglio 2021 entro le ore 18:00**
- Download codici identificativi
 - **Dal 20 luglio 2021**
- Regole tecniche per l'inoltro della domanda online e date dell'apertura dello sportello informatico
 - **Entro la chiusura della procedura informatica sarà fornita indicazione della data di pubblicazione delle regole tecniche**
- Pubblicazione elenchi cronologici provvisori
 - **Entro 14 giorni dall'apertura dello sportello informatico**
- Upload della documentazione (efficace nei confronti degli ammessi agli elenchi pena la decadenza della domanda)
 - **Periodo di apertura della procedura comunicato con la pubblicazione degli elenchi cronologici**
- Pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi
 - **Alla data comunicata contestualmente alla pubblicazione degli elenchi cronologici provvisori.**

ULTERIORI CHIARIMENTI

L'INAIL mette a disposizione una serie di **documenti FAQ** che forniscono ulteriori chiarimenti rispondendo a domande e dubbi sui progetti finanziabili.

In particolare, nel documento dedicato ai **Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto** (allegato al presente opuscolo) viene specificato che non esistono limitazioni nell'erogazione del contributo amianto in caso di **subappalto**.

Domanda: È possibile che la ditta edile che si occupa del rifacimento della copertura subappalti ad altra ditta la bonifica da amianto? Viceversa, è possibile per la ditta che si occupa della bonifica da amianto subappaltare ad altra ditta una parte dei lavori o il rifacimento del tetto?

Risposta: L'Avviso pubblico non prevede limiti nel merito delle questioni poste, purché le fatture prodotte in fase di rendicontazione corrispondano alle spese previste riportate nei preventivi e nella perizia asseverata e purché gli interventi di rimozione e trasporto a discarica autorizzata siano svolti da ditte qualificate e iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali 10A, 10B o 5, secondo quanto previsto dall'Allegato. Si segnala a questo proposito che secondo quanto previsto dal d.lgs. 81/08 il datore di lavoro è comunque responsabile della scelta delle ditte che svolgono le operazioni di rimozione, smaltimento e trasporto del MCA.

INAIL - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

Estratto dell'Avviso pubblico ISI 2020

Si comunica che Inail, in attuazione dell'art. 95, c. 6 bis, d.l. 34/2020 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio 2020 n. 77 ed in conformità all'art. 11, c. 5, d.lgs. 81/2008 s.m.i., attraverso la pubblicazione di singoli Avvisi pubblici regionali/provinciali, finanzia investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Obiettivo

Incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Destinatari dei finanziamenti

Destinatari dei finanziamenti sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e le medio/grandi imprese dell'agricoltura e, per l'asse 2 di finanziamento anche gli Enti del terzo settore. Sono escluse le micro e piccole imprese dell'agricoltura primaria, alle quali è riservato il Bando Isi Agricoltura 2019/2020 pubblicato il 6 luglio 2020.

Progetti ammessi a finanziamento

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 4 Assi di finanziamento:

- Progetti di investimento e Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale - Asse di finanziamento 1;
- Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) - Asse di finanziamento 2;
- Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto - Asse di finanziamento 3;
- Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività - Asse di finanziamento 4.

Risorse finanziarie destinate ai finanziamenti

Le risorse finanziarie destinate dall'INAIL alle tipologie di progetti ammessi sono ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento.

Di tale ripartizione è data evidenza nell'allegato "ISI 2020 – risorse economiche", parte integrante degli Avvisi pubblici regionali/provinciali pubblicati sul sito web istituzionale dell'Inail (www.inail.it).

Ammontare del finanziamento

Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell'IVA.

Per gli Assi 1, 2, 3 e 4 nella misura del 65% e con i seguenti limiti:

- Assi 1, 2, 3, fino al massimo erogabile di 130.000,00 Euro ed un finanziamento minimo ammissibile pari a 5.000,00 Euro. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale di cui all'allegato (sub Asse 1.2) non è fissato il limite minimo di finanziamento;
- Asse 4, fino al massimo erogabile di 50.000,00 Euro ed un finanziamento minimo ammissibile pari a 2.000,00 Euro.

Modalità' e tempistiche di presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata in modalità telematica, con successiva conferma attraverso l'apposita funzione presente nella procedura per la compilazione della domanda on line di upload/caricamento della documentazione come specificato negli Avvisi regionali/provinciali.

Sul sito www.inail.it - ACCEDI AI SERVIZI ONLINE - le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi regionali. Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi, saranno pubblicate sul portale dell'Istituto, nella sezione dedicata all'Avviso ISI 2020, entro il 26 febbraio 2021.

Pubblicità

Il presente estratto è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana al fine di consentire la massima diffusione delle opportunità offerte dagli incentivi previsti all'Avviso Isi 2020.

Gli Avvisi regionali con i relativi allegati sono pubblicati in data odierna sul sito internet dell'Istituto, all'indirizzo:

<https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-impres/bando-isi-2020.html>

Punti di contatto

Per informazioni ed assistenza sul presente Avviso è possibile fare riferimento al numero telefonico 06.6001 del Contact center Inail. Il servizio è disponibile sia da rete fissa sia da rete mobile, secondo il piano tariffario del gestore telefonico di ciascun utente.

Data di pubblicazione del presente Estratto dell'Avviso pubblico: G.U.R.I. del 30 novembre 2020.

Il Direttore centrale
ing. Ester Rotoli

Allegato 3 – Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto

N.	DOMANDA	RISPOSTA
Quesiti di carattere generale		
1	È possibile che l'impresa richiedente affidi i lavori a più fornitori, ad esempio uno per la bonifica della copertura in cemento amianto e uno per il rifacimento della nuova copertura?	L'Avviso pubblico non prevede limiti nel merito delle questioni poste, purché gli interventi di rimozione e trasporto dei MCA siano svolti da ditte qualificate e iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali nelle categorie 10A o 10B per la rimozione e nella categoria 5 per il trasporto, secondo quanto previsto dall'Allegato.
2	È possibile che la ditta edile che si occupa del rifacimento della copertura subappalti ad altra ditta la bonifica da amianto? Viceversa è possibile per la ditta che si occupa della bonifica da amianto subappaltare ad altra ditta una parte dei lavori o il rifacimento del tetto?	L'Avviso pubblico non prevede limiti nel merito delle questioni poste, purché le fatture prodotte in fase di rendicontazione corrispondano alle spese previste riportate nei preventivi e nella perizia asseverata e purché gli interventi di rimozione e trasporto a discarica autorizzata siano svolti da ditte qualificate e iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali 10A, 10B o 5, secondo quanto previsto dall'Allegato. Si segnala a questo proposito che secondo quanto previsto dal d.lgs. 81/08 il datore di lavoro è comunque responsabile della scelta delle ditte che svolgono le operazioni di rimozione, smaltimento e trasporto del MCA.
3	Nell'Allegato, art. 3, viene specificato che all'impresa richiedente proprietaria dell'immobile sarà finanziato solo l'intervento nella parte dell'immobile occupata dai propri lavoratori e non locata. Si indica inoltre che "Sono invece ammessi gli interventi richiesti dall'azienda locataria dell'immobile oggetto dell'intervento"; si intende sempre in riferimento alla sola parte dell'immobile in cui i suoi lavoratori svolgono l'attività o sarà finanziato anche l'intervento di bonifica sulla restante parte dell'immobile?	Come previsto dall'Allegato, gli interventi devono essere effettuati presso il luogo di lavoro nel quale l'impresa richiedente esercita la propria attività. Pertanto, sia nel caso di impresa proprietaria sia nel caso di impresa locataria, il finanziamento può riguardare esclusivamente la porzione di immobile presso la quale operano i lavoratori dell'impresa richiedente.
4	Per i progetti di bonifica da materiale contenenti amianto a quale data l'impresa deve essere proprietaria, locataria o comodataria dell'immobile per il quale s'intende realizzare l'intervento?	Come previsto dall'art. 23 dell'Avviso pubblico, il progetto deve essere realizzato in immobili già nella disponibilità dell'impresa (in proprietà, locazione o comodato) alla data di pubblicazione dell'Avviso, quindi al 30/11/2020.
5	In caso di presentazione del Piano di lavoro prima della data di chiusura della procedura informatica di cui all'art. 9 dell'Avviso pubblico, attraverso quali documenti l'impresa può dare evidenza, in fase di rendicontazione, della data effettiva di inizio lavori?	Nel caso prospettato la documentazione presentata dovrà fornire un'evidenza oggettiva della data di inizio lavori; a titolo di esempio si ritiene idonea la documentazione presentata al Comune (CILA o SCIA) o alla Asl e alla Direzione provinciale del lavoro competente (notifica preliminare).

6	Tra la documentazione da presentare in fase di conferma e completamento della domanda è riportato il certificato di analisi o rapporto di prova, relativo ai campioni dei MCA oggetto della bonifica, emesso da laboratorio qualificato dal Ministero della Salute per la specifica metodologia di analisi utilizzata, comprensivo della determinazione della tipologia di amianto secondo l'art. 247 del d.lgs. 81/2008 (qualora non inserito nel Programma di controllo e manutenzione); esistono dei vincoli sulla data in cui deve essere emessa la certificazione?	Nell'Allegato non viene specificata una data limite per la certificazione. Si evidenzia inoltre che, se sostenute prima della data di chiusura della procedura informatica di cui all'art. 9 dell'Avviso pubblico, le spese per la determinazione analitica potranno essere inserite tra le spese tecniche solo se effettuate ai fini del piano di lavoro qualora anch'esso sia stato presentato prima di tale data. A tal fine all'interno del piano di lavoro dovrà risultare il riferimento al certificato di analisi/rapporto di prova.
7	Dove si può reperire l'elenco dei laboratori qualificati dal Ministero della salute per le analisi sull'amianto?	La lista dei laboratori qualificati ad effettuare analisi sull'amianto è disponibile sul sito del Ministero della salute, nelle pagine dedicate all'amianto.
8	Secondo l'Allegato, nel caso siano presenti più manufatti in MCA di tipo diverso o posti su edifici diversi dovrà essere inviato un certificato di analisi o rapporto di prova per ogni tipo di manufatto e per ogni edificio. È possibile specificare tale requisito con riferimento a casi concreti?	In termini applicativi il requisito previsto dall'Allegato comporta che, ad esempio: <ul style="list-style-type: none"> • nel caso di coperture in MCA di più edifici è necessario inviare almeno un certificato/rapporto di prova per ciascun edificio • se presenti in/su un medesimo edificio diversi tipi di manufatti in MCA (p. es. copertura, sottocopertura, canna fumaria) è necessario inviare almeno un certificato/rapporto di prova per ciascun manufatto
Quesiti relativi agli interventi di bonifica da MCA		
9	Cosa si intende nelle Tipologie di intervento a) e f) con le espressioni matrice friabile e matrice compatta?	Le definizioni di "friabile" e "compatto" cui fare riferimento sono quelle contenute nel d.m. 6/9/1994: <ul style="list-style-type: none"> • friabile: materiale che può essere facilmente ridotto in polvere con la semplice pressione manuale • compatto: materiale duro che può essere ridotto in polvere solo con l'impiego di attrezzi meccanici (dischi abrasivi, frese, trapani, ecc.).
10	La posa in opera di un nuovo mattonato o di un parquet sopra una pavimentazione in vinile amianto rientra tra gli interventi di bonifica finanziabili?	No. L'intervento descritto non comporta la rimozione del materiale contenente amianto ed è quindi escluso dagli interventi finanziabili come specificato al punto 3 dell'Allegato.
11	Nel caso l'intervento riguardi la rimozione di MCA da parti diverse del capannone, quali p.es. la copertura e la pavimentazione, è sufficiente indicare nella domanda una delle due tipologie di intervento interessate?	No, in questo caso si devono selezionare in domanda tutte le diverse tipologie di intervento. La procedura attribuirà automaticamente il punteggio maggiore tra quelli delle tipologie selezionate.

12	Nel caso di progetto di bonifica di manufatti in amianto presenti negli impianti frenanti ("ferodi") dei motori traslatori ed argani di sollevamento di carriponte e gru a torre si chiede a quale tipologia di intervento debba essere riferito il progetto e come si deve quantificare il costo della rimozione e dello smaltimento dei MCA	La tipologia di intervento idonea è la c): Rimozione di MCA da impianti e attrezzature (cordami, coibentazioni, isolamenti di condotte di vapore, condotte di fumi ecc.). Per quanto concerne la quantificazione dei costi l'Allegato non pone delle limitazioni alle spese computabili; si precisa che per la tipologia di intervento c) non è previsto il finanziamento dei costi di rifacimento.
13	Si deve rimuovere un controsoffitto in MCA. Si chiede quale intervento si deve selezionare	Per la rimozione di un controsoffitto in MCA si dovrà selezionare l'intervento a) o l'intervento f) a seconda della tipologia di matrice (friabile o compatta). Si precisa che in entrambi i casi, l'Allegato pone un valore limite alle spese di bonifica pari a 20 euro/mq e che per tali Tipologie di intervento non è previsto il finanziamento dei costi di rifacimento.

14

Si devono rimuovere nell'ambito del medesimo progetto di bonifica:

- la copertura in cemento amianto
- la sottocopertura in MCA
- il controsoffitto in MCA.

A quale tipologia di intervento si deve fare riferimento?


Come devono essere calcolate le spese ammissibili per la bonifica e il rifacimento dei diversi elementi?


Si premette che per "sottocopertura" si intende un rivestimento interno situato subito al di sotto della copertura e a diretto contatto con questa o con il materiale coibente interposto, mentre per "controsoffitto" si intende un elemento autonomo realizzato al di sotto del soffitto e non a diretto contatto con la copertura.

Nel caso in questione, tenendo conto delle definizioni date, devono essere selezionate le seguenti tipologie di intervento:

- tipologia e) per copertura e sottocopertura; sono ammissibili le spese sia di bonifica che di rifacimento con i limiti previsti dall'Allegato;
- tipologia a) o tipologia f per il controsoffitto; sono ammissibili le sole spese di bonifica con i limiti previsti dall'Allegato.

Per maggiore chiarezza si rappresentano schematicamente due possibili configurazioni



<p>15</p>	<p>Nel caso sotto rappresentato è possibile intendere la lastra A-B quale sottocopertura?</p> 	<p>No. Nella situazione rappresentata la lastra A-B, non essendo a contatto con la copertura o con il materiale coibente interposto, è da intendersi ai fini dell'Avviso pubblico ISI 2020 quale controsoffitto (v. anche FAQ n. 14).</p>
<p>16</p>	<p>Nel caso di rimozione di coperture in cemento amianto, è finanziabile il rifacimento di una copertura avente superficie maggiore di quella in cemento amianto rimossa?</p>	<p>No, nel caso in cui la superficie della copertura sostitutiva ecceda quella della copertura in MCA preesistente, nel computo delle spese di progetto si terrà conto unicamente della porzione riferibile alla sostituzione della copertura rimossa. La porzione eccedente sarà quindi interamente a carico del richiedente.</p>
<p>17</p>	<p>Nel caso di bonifica di facciate (timpani) e pareti in MCA, sono ammissibili le spese per il rifacimento delle stesse?</p>	<p>La bonifica di facciate e pareti in MCA rientra nell'intervento a) o nell'intervento f); il computo delle spese segue le regole dell'Allegato per quanto riguarda le strutture piane (inclusi i pavimenti) per cui è finanziabile la sola bonifica con un valore limite di progetto pari a 20 euro/mq. Per tali tipologie di intervento non è previsto il finanziamento dei costi di rifacimento.</p>
<p>18</p>	<p>Relativamente alla bonifica della copertura e della sottocopertura in MCA, l'Allegato pone dei limiti in funzione dei mq di copertura/sottocopertura in mq. Come deve essere calcolata tale superficie?</p>	<p>Le superfici prese a riferimento per la determinazione del valore limite di progetto per bonifica delle coperture e delle sottocoperture devono essere calcolate al netto di eventuali superfici in materiale non contenente amianto, quali per esempio quelle occupate da lucernari o altri elementi costituiti da materiali che non contengono amianto.</p>
<p>19</p>	<p>Nella bonifica di una copertura in cemento amianto è ammissibile a finanziamento la spesa relativa alla rimozione e al rifacimento di lucernari che pur non essendo costituiti da MCA sono contaminati da fibre provenienti dalla copertura?</p>	<p>Sì, in quanto i lucernari sono inclusi tra gli elementi accessori della copertura, quali ad esempio le lattonerie, e pertanto, come riportato nell'Allegato del Bando ISI 2020, sono finanziabili purché rientrino nel valore limite fissato per bonifica e rifacimento della copertura.</p>
<p>20</p>	<p>Nella bonifica di pareti verticali in MCA come si determina la superficie di riferimento per il calcolo dell'importo massimo di progetto?</p>	<p>Secondo quanto previsto dall'Allegato, le spese di progetto per la rimozione delle pareti verticali e di altre strutture piane possono</p>

		essere computate nella misura massima di 20 € per mq di manufatto in MCA da rimuovere, quindi al netto di eventuali superfici in materiale non contenente amianto come p.es. le finestrate.
21	In un progetto di bonifica di copertura in cemento-amianto è previsto anche, nel rifacimento della medesima, l'acquisto e la posa in opera di arcarecci o listoni. È possibile includere tali costi nel totale del progetto?	No, in quanto, come previsto dall'Allegato, non sono finanziabili le spese relative al rifacimento/consolidamento delle strutture di sostegno della copertura e al rifacimento degli elementi strutturali del tetto, delle orditure, dei solai, delle travature
22	Se l'edificio per il quale si chiede la bonifica della copertura in MCA è di proprietà di un'impresa ma questa lavora alcuni piani sotto la copertura avendo dato in affitto ad altra impresa i locali dei piani superiori, il progetto è comunque finanziabile?	Nel caso prospettato il manufatto in MCA è a copertura di una porzione di immobile non utilizzata dall'impresa richiedente; pertanto viene meno il requisito dell'art. 9 dell'Avviso pubblico che prevede che le spese siano sostenute dall'impresa i cui lavoratori beneficiano dell'intervento e quindi il progetto non è finanziabile.
23	Si deve richiedere il finanziamento per la bonifica di una pavimentazione costituita da piastrelle in vinile amianto, sono poste limitazioni alle spese di progetto?	Sì, l'Allegato prevede un limite di 20 € per mq di manufatto in MCA da rimuovere in caso di strutture piane riconducibili alle Tipologie di intervento a), d) e f), quali per esempio le pavimentazioni
24	È possibile includere nei costi degli ancoraggi anche quelli relativi all'acquisto e all'installazione delle scale di accesso alla copertura e di parapetti sulla copertura?	No, non sono ammessi elementi diversi dai dispositivi oggetto della norma Uni 11578:2015.